

**Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale.**

**TITOLO I**

*PRINCIPI GENERALI*

**Art. 1**

*(Finalità)*

**1.** La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e in attuazione della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64) e successive modifiche, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale con l'istituzione del servizio civile regionale e solidale.

**Art. 2**

*(Obiettivi)*

**1.** L'azione della Regione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

**a)** istituire, sviluppare e valorizzare il servizio civile regionale e solidale nell'ambito delle politiche giovanili, quale occasione per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale, mediante le attività svolte presso gli enti e le organizzazioni proponenti;

**b)** garantire l'accesso al servizio civile regionale e solidale senza distinzione di sesso, di ceto e di appartenenza linguistica, culturale e religiosa;

**c)** promuovere il servizio civile e solidale, quale risorsa della comunità regionale, mediante la realizzazione di progetti atti a soddisfare i bisogni della comunità stessa in ordine a problematiche sociali, culturali, ambientali, di protezione civile e di tipo educativo;

**d)** promuovere una cultura della pace, della solidarietà e della non violenza, anche mediante la partecipazione ai corpi civili di pace nell'ambito delle iniziative previste

dall'articolo 9 della legge 64/2001;

- e)** promuovere nei giovani forme di educazione alla cittadinanza attiva, al dovere di solidarietà e di impegno sociale, a una cultura della pace, favorendone l'ingresso nel mondo del lavoro con un'accresciuta consapevolezza delle tematiche sociali;
- f)** promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunità regionale attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario regionale e solidale;
- g)** favorire il senso di appartenenza dei giovani alla comunità internazionale, sensibilizzandoli in particolare sulle politiche della cooperazione allo sviluppo;
- h)** promuovere nel territorio regionale progetti di carattere transfrontaliero e transnazionale, in considerazione della posizione geografica e della presenza multi-etnica;
- i)** promuovere forme di socializzazione e di aggregazione giovanile con particolare riguardo alle attività culturali, alla pratica sportiva dilettantistica e al tempo libero;
- j)** promuovere azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte ai giovani, nell'ambito degli istituti scolastici di secondo grado e delle università degli studi aventi sede nel territorio regionale, nel rispetto delle specificità linguistiche presenti nella regione;
- k)** sostenere attività formative e di aggiornamento per i responsabili di servizio civile e per i volontari.

**2.** L'azione della Regione è finalizzata altresì a promuovere nel territorio regionale opportunità di incontro tra generazioni, utili al rafforzamento della coesione sociale.

### **Art. 3**

#### *(Azioni della Regione)*

**1.** Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 la Regione:

- a)** predisporre il documento di programmazione triennale regionale del servizio civile regionale e solidale;

- b)** cura la tenuta dell'albo regionale degli enti di servizio civile, nonché l'elenco regionale dei responsabili del servizio civile regionale e solidale;
- c)** cura la gestione della banca dati;
- d)** disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti di servizio civile regionale e solidale e la loro verifica;
- e)** effettua la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 77/2002 relativa ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile nazionale;
- f)** svolge attività ispettiva e di controllo sulla corretta applicazione della presente legge;
- g)** sostiene, in accordo con la struttura statale competente in materia di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione per lo sviluppo del servizio civile regionale;
- h)** sostiene i progetti di formazione dei volontari;
- i)** promuove almeno una volta all'anno una giornata d'incontro tra giovani volontari.

**2.** Le azioni di cui al comma 1 sono realizzate dalla struttura regionale competente in materia di servizio civile.

#### **Art. 4**

##### *(Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale)*

- 1.** È istituita, presso la struttura regionale competente, la Consulta regionale per il servizio civile regionale e solidale.
- 2.** Alla Consulta spettano le seguenti funzioni:
  - a)** consultive in materia di servizio civile a favore degli organi della Regione e degli altri soggetti interessati;
  - b)** propositive in materia di progetti di servizio civile con particolare riguardo al miglioramento dei percorsi operativi e nella formulazione delle attività;

**c)** di raccordo e di collegamento tra la Regione, le autonomie locali, gli uffici statali competenti in materia e gli enti beneficiari del servizio civile.

(1)

**3.** La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di servizio civile, ed è composta:

**a)** dall'Assessore regionale competente in materia di servizio civile o suo delegato, che la presiede;

**b)** dal Direttore del servizio competente in materia di servizio civile o suo delegato;

**c)** da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno scelto tra i Comuni iscritti all'albo del servizio civile;

**d)**

( ABROGATA )

**e)** da un rappresentante per ogni provincia degli enti di servizio civile operanti in regione iscritti alla lettera a) dell'albo regionale, tenendo conto prioritariamente del numero di progetti presentati negli ultimi due anni e del numero di sedi accreditate;

**f)** dal rappresentante regionale dei giovani volontari eletto dai delegati regionali per la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

(2)(3)(4)(5)(6)(7)

**4.** Possono inoltre partecipare, su invito del competente Assessore regionale, funzionari delle Direzioni centrali interessate ed esperti in materia di servizio civile.

**5.** La Consulta dura in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla sua ricostituzione.

**5 bis.** Ai componenti della Consulta spetta il solo rimborso delle spese effettivamente

sostenute, nella misura spettante ai dipendenti regionali.

(8)

**6.** La Consulta individua le modalità del proprio funzionamento.

Note:

**1** Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014

**2** Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014

**3** Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014

**4** Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014

**5** Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 21, comma 1, lettera e), L. R. 6/2014

**6** Lettera e) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera f), L. R. 6/2014

**7** Lettera f) del comma 3 sostituita da art. 21, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014

**8** Comma 5 bis aggiunto da art. 21, comma 1, lettera h), L. R. 6/2014